

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-1213/2006

{T 0/2}

Sentenza del 23 novembre 2007

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

B. _____,
intimato e

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Annullamento della naturalizzazione agevolata di
B. _____.

Fatti:**A.**

B._____, cittadino venezuelano nato il..., è giunto in Svizzera il 12 ottobre 1998 a scopo turistico. Dopo un breve periodo trascorso in patria all'inizio del 1999, in data 8 febbraio 1999 egli ha fatto ritorno sul territorio della Confederazione, dove il 23 luglio successivo è stato posto a beneficio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L), valido fino al 7 ottobre 1999.

B.

In data 8 ottobre 1999, B._____ si è unito in matrimonio dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di A._____ con la cittadina svizzera C._____, nata il..., unione dalla quale in data... è nata la figlia D._____. Il 20 ottobre 1999, l'allora Sezione degli stranieri di Bellinzona ha rilasciato all'interessato un permesso di dimora (permesso B), in seguito regolarmente rinnovato, trasformato poi in data 26 ottobre 2004 dalle competenti autorità in un permesso di domicilio (permesso C).

C.

Il 4 maggio 2004, B._____ ha inoltrato presso Ufficio federale dell'immigrazione dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES; ora Ufficio federale della migrazione: UFM) una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 27 della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza [LCit.; RS 141.0]). Nell'ambito di questa procedura, in data 19 settembre 2005, l'interessato ha firmato una dichiarazione ai sensi della quale egli ha confermato di vivere con la moglie svizzera "in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio". Egli è pure stato reso edotto del fatto che la naturalizzazione agevolata non può essere pronunciata "qualora prima o durante la procedura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale" e che, conformemente all'articolo 41 LCit, il competente Ufficio federale "può annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale".

Con decisione del 23 novembre 2005, l'UFM ha accordato al richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 27 LCit.

D.

Con ricorso del 7 dicembre 2005, completato il 27 dicembre successivo, A._____, agendo per il tramite del vicesindaco e del segretario comunale, è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone la revoca. Il ricorrente ha affermato che i coniugi E._____ avevano comunicato al servizio comunale del controllo abitanti la loro intenzione di introdurre una procedura di separazione e che il marito era alla ricerca di una nuova abitazione nella quale trasferirsi il più presto possibile.

E.

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 19 gennaio 2006, l'UFM ne ha proposto l'ammissione. Esso ha in particolare rilevato come, ancora prima della pronuncia della concessione della naturalizzazione agevolata, i coniugi E._____ avessero comunicato alle autorità comunali la loro intenzione di separarsi ed avessero intrapreso i passi necessari a tal fine, di modo che la loro unione coniugale non presentava né la stabilità, né l'effettività legalmente richieste per il rilascio di una naturalizzazione agevolata. L'autorità di prime cure ha inoltre sottolineato che, qualora fosse stata al corrente delle intenzioni degli interessati, non avrebbe mai emanato la decisione di naturalizzazione agevolata del 23 novembre 2005.

Invitato a prendere posizione in merito al ricorso, B._____ non ha reagito.

Chiamato ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con scritto del 22 febbraio 2006, il ricorrente si è confermato nelle proprie tesi di fatto e di diritto.

F.

Con sentenza del 24 maggio 2006, la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto tra i coniugi E._____ in data 8 ottobre 1999, omologando nel contempo la loro convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta il 1° febbraio 2006.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

In particolare le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acquisizione e di perdita della nazionalità elvetica possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit.

Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase).

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.2 La legittimità a ricorrere di A. _____ risulta dall'art. 51 cpv. 2 LCit in relazione con l'art. 48 cpv. 2 PA. Nel messaggio del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza (Foglio federale [FF] 1987 III 245 segg. cifra 23.3, pag. 268) è previsto espressamente che sia il cantone di domicilio, rispettivamente il comune di domicilio, così come il cantone di origine, rispettivamente il comune di origine del coniuge svizzero può inoltrare un ricorso di diritto amministrativo avverso una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (oggi: UFM) in merito alla concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino elvetico. In ragione delle norme di procedura oggi vigenti, ciò vale anche per i ricorsi interposti presso il Tribunale amministrativo federale. Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art. 51 e art. 52 PA).

2.

Giusta l'articolo 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata

se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).

La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di unione coniugale ai sensi dell'articolo 159 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; [CC, RS 210]), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, intatta e stabile (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.1). Una comunione coniugale ai sensi della suddetta norma presuppone dunque l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta ed orientata verso il futuro (*ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille*), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 130 II citato consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; decisione del Tribunale federale 5A. 11/2003 del 31 luglio 2003, consid. 3.3.1). L'esistenza di una simile comunione non può essere ammessa segnatamente quando, al momento dell'inoltro o dell'emanazione di una decisione sulla naturalizzazione, una procedura di divorzio è stata inoltrata oppure quando i coniugi vivono separati di fatto o di diritto (cfr. DTF 128 II 97 consid. 3; 121 II citato consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.103 consid. 20a e riferimenti ivi citati). In via del tutto eccezionale la sussistenza di una siffatta unione può essere ammessa anche nei casi in cui i coniugi hanno cessato di avere un domicilio unico, purché la creazione di domicili separati risponda a motivi plausibili, quali segnatamente di ordine professionale o di salute impellenti e che la stabilità del matrimonio manifestamente non sia in alcunché messa in causa (cfr. DTF 121 II citato, *ibid.*; GAAC 67.103 citato, *ibid.*).

L'unione coniugale come definita sopra, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione (cfr. DTF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2; 128 II citato consid. 3; GAAC 67.103 consid. 20a).

A tal proposito, occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del

matrimonio come definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà e assistenza, di carattere duraturo (nel senso di "comunione del destino") e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; cfr. DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b; GAAC 67.103 consid. 20b e 67.104 consid. 16). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rivela suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite agli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione facilitata al coniuge straniero di un cittadino elvetico (cfr. GAAC 67.103 citato, ibid. e riferimenti ivi citati).

Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore federale intende favorire l'unità della nazionalità e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protrai oltre alla decisione di naturalizzazione. L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, pubblicato in: FF 1987 III 245 segg., cifre 22.12 e 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto).

3.

Dagli atti di causa si evince che con domanda del 13 febbraio 2006 B._____ e C._____ hanno congiuntamente chiesto lo scioglimento del loro matrimonio per divorzio sulla base di una convenzione sulle conseguenze accessorie da essi sottoscritta il 1° febbraio 2006, divorzio pronunciato poi il 24 maggio successivo. Inoltre l'ex marito aveva abbandonato il tetto coniugale a partire dal 14 febbraio 2006 (cfr. replica del 22 febbraio 2006).

Gli interessati hanno pertanto intrapreso i passi necessari per mettere fine al loro rapporto coniugale dopo soli circa due mesi dall'avvenuta

concessione della naturalizzazione agevolata all'ex marito, intenzione questa peraltro comunicata ai competenti servizi del A._____ già nel corso del mese di dicembre 2005 (cfr. ricorso del 27 dicembre 2005). In quest'ambito si osserva inoltre che, secondo l'esperienza generale, eventuali difficoltà che possono sorgere tra i coniugi dopo diversi anni di vita comune in unione effettiva (in casu dal 1999), intatta e stabile sono tali da provocare una disunione soltanto al termine di un processo prolungato di degrado dei rapporti coniugali, segnato, di principio, da tentativi di riconciliazione.

Visto quanto precede, il Tribunale, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore nel suo preavviso del 19 gennaio 2006, considera che l'unione coniugale costituita dai coniugi E._____ non poteva più essere considerata come stabile e vissuta ai sensi dell'articolo 27 LCit e della giurisprudenza sviluppata in quest'ambito all'epoca in cui l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione comune e, a maggior ragione, nel momento in cui egli ha conseguito la cittadinanza tramite la naturalizzazione agevolata. Con ogni evidenza tale naturalizzazione sarebbe stata negata a B._____ qualora l'autorità competente fosse stata a conoscenza di questo fatto.

Di transenna si rileva infine come l'interessato, invitato a pronunciarsi sia in merito al ricorso interposto dal A._____ che riguardo il preavviso dell'autorità di prime cure, non abbia mai reagito.

4.

Di conseguenza, il ricorso interposto dal A._____ è accolto e la decisione di naturalizzazione agevolata pronunciata dall'UFM in data 23 novembre 2005 è annullata.

5.

Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali vengono di regola poste a carico della parte soccombente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore o delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA). Nella fattispecie non si giustifica mettere le spese di procedura a carico dell'intimato (art. 63 cpv. 1 in fine PA e art. 6 lett. b TS-TAF). Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, l'autorità di ricorso, se ammette il

gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 7 cpv. 3 TS-TAF prevede che le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 23 novembre 2005 è annullata.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- all'intimato (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n° di rif. K 414 709)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente della camera:

Il cancelliere:

Antonio Imoberdorf

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: